




CAMERA DI COMMERCIO  
BARI



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** PEPE CREAZIONI ORAFE DI PEPE GIOVANNI. Concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi **254 BA.** (D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 “Disciplina dei Titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”).

### IL DIRIGENTE AREA LEGALE TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la Legge n. 580/93 sul “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.;

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visto il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

richiamata la Deliberazione della Giunta Camerale n. 131 del 25/10/2023 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di funzione dirigenziale relativo all’Area Legale Tutela e Regolazione del Mercato;

vista la Deliberazione n. 11 del 19/12/2023 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo Economico 2024 della C.C.I.A.A. di Bari;

vista la Deliberazione n. 160 del 19/12/2023 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Preventivo del Budget Direzionale 2024 – art. 8, co. 1 del D.P.R. 254/2005, nell’articolazione dei centri di costo;


vista la Determinazione n. 103 del 21/12/2023 del Segretario Generale che assegna le competenze in ordine all’utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2024;

visto le funzioni conferite alla Camera di Commercio dal D. Lgs. n. 251 del 22/05/1999 relativo alla “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”;

visto il D.P.R. n. 150 del 30/05/2002, regolamento di applicazione del D. Lgs. n. 251 del 22/05/1999;

richiamati gli articoli 7 e 14 del D. Lgs del 22/05/1999 e il Capo IV del D.P.R. 150 del 30/02/2002 avente per titolo “il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione”;

vista la richiesta di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per la concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi acquisita agli atti con prot. 0042638/E del 23/05/2024, della Impresa individuale PEPE CREAZIONI ORAFE DI PEPE GIOVANNI, c.f. PPEGNN82L02A225M, con sede ad Altamura (BA) in piazza Don G. Minzoni 25-26, della quale è titolare firmatario il Signor PEPE Giovanni nato a Altamura (BA) il 02/07/1982;



vista la iscrizione all'Albo Imprese Artigiane del 17/05/2024 al n. 1291531 per l'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, riparazione di orologi e di gioielli della Impresa individuale PEPE CREAZIONI ORAFE DI PEPE GIOVANNI, c.f. PPEGNN82L02A225M;

visto il pagamento di euro 64,56 del 23/05/2024 per i diritti di saggio e marchio previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 251/1999 e di euro 31,00 per la iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione;

vista la richiesta per la Impresa individuale PEPE CREAZIONI ORAFE DI PEPE GIOVANNI, c.f. PPEGNN82L02A225M, del 23/05/2024 – prot. 0069082 - alla Banca Dati Nazionale Antimafia della comunicazione antimafia (art. 87 Capo III del D. Lgs. 159/2011) che informa delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna in istruttoria;

viste la autocertificazione (art. 89 D. Lgs. 159/2011), con la quale il titolare firmatario della Impresa individuale PEPE CREAZIONI ORAFE DI PEPE GIOVANNI, c.f. PPEGNN82L02A225M, attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs 159/2011, congiunta alla istanza di richiesta della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi;

viste le certificazioni del casellario giudiziale del Tribunale di Trani acquisite con protocollo n. 0043175 del 27/05/2024 relative ai soci della società in accomandita semplice come sopra riportata attestanti che NULLA risulta;

visto il parere favorevole del Funzionario Servizi Ispettivi "Domenico Cassano" in merito alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione del marchio identificazione dei metalli preziosi e la contestuale iscrizione nel registro degli assegnatari;


visto il parere favorevole del Funzionario Servizi di Regolazione del Mercato ed Ispettivi "Lisena Giuseppe", responsabile ed incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio Attività Ispettive, in merito alla legittimità del provvedimento e degli adempimenti procedurali;

ritenuto opportuno adottare i consequenziali e necessari provvedimenti;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di **iscrivere** nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al n. 254 e di **assegnare** il numero caratteristico del marchio di identificazione dei metalli preziosi " **254 BA** " alla Impresa individuale PEPE CREAZIONI ORAFE DI PEPE GIOVANNI, c.f. PPEGNN82L02A225M, con sede ad Altamura (BA) in piazza Don G. Minzoni 25-26, della quale è titolare firmatario il Signor PEPE Giovanni nato ad Altamura (BA) il 02/07/1982, per la fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, alle seguenti condizioni:
- il marchio di identificazione è assegnato all'impresa e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta (articolo 30 del D.P.R. 150/2002 e successive modificazioni ed integrazioni);
- alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti è assegnato un unico marchio;
- la concessione del marchio di identificazione è soggetta a rinnovazione annuale previa presentazione della istanza di rinnovo, corredata del pagamento del diritto di importo pari alla metà di quelli



indicati al comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 251/1999, entro il mese di gennaio di ogni anno alla Camera di Commercio;

- nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari a un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella presentazione della istanza di rinnovo congiunta al diritto versato;
- qualora non venga presentata istanza di rinnovo entro l'anno solare la Camera di Commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione del registro di cui all'articolo 14, comma 1 del D. Lgs 251/1999;
- i marchi di identificazione sono ricavati a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata dalle rispettive matrici depositate presso la Camera di Commercio su presentazione della relativa istanza; l'operazione è effettuata presso idoneo laboratorio specializzato scelto dall'interessato nel territorio italiano, alla presenza del personale qualificato delle Camere di Commercio competenti territorialmente;
- l'assegnatario provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme dei commi 1 e 3 dell'articolo 16 del D.P.R. 150/2002 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- **la presente concessione decade** con effetto immediato per gli effetti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e per gli elementi derivati dall'accertamento delle qualità personali in relazione alla attività svolta.-

Il Dirigente  
(avv. Angelo Raffaele CAFORIO)